

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dott.ssa Marianna Lopiano - Presidente relatore -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento camerale iscritto al n. (omissis)/2016 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto: reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, settima sezione civile, n. (omissis)/2016 pubblicata in data 11 marzo 2016 e vertente

TRA

AMMINISTRATORE SOCIETA' FALLITA

- reclamante -

E

FALLIMENTO

- reclamato -

NONCHE'

SOCIETA' CREDITRICE

- reclamata -

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1- Su ricorso di SOCIETA' CREDITRICE, il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, con sentenza n. (omissis)/2016 del 10-11 marzo 2016, ha dichiarato il fallimento di (omissis), con sede legale in Napoli, alla via (omissis).

1.2- Contro tale pronuncia, con atto in data 11 aprile 2016, ha proposto rituale e tempestivo reclamo a questa Corte il sig. (omissis), nella qualità di amministratore e socio della (omissis), socia della fallita, nonché di amministratore di quest'ultima, in quanto tale titolare di un interesse diretto alle sorti della suddetta, chiedendo la revoca della sentenza di fallimento.

1.3- Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa depositata il 31.05.2016 si è costituito tempestivamente (rispetto all'udienza del 15.06.2016 fissata, con decreto presidenziale, per la comparizione delle parti) il Fallimento, chiedendo il rigetto del reclamo poiché infondato in fatto e in diritto.

1.4 - Anche SOCIETA' CREDITRICE si è costituita chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del reclamo per carenza del requisito di cui all'art. 18, comma 2, L.F. e, nel

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. prima, Pres. Rel. Lopiano, 20 luglio 2016, n. 126

merito, di disporre il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto e sfornito di piova, con vittoria di spese, competenze e rimborsi .

1.5- All'udienza del 15 giugno 2016, sentiti i difensori delle parti, la Corte si è riservata la decisione.

2.1- Con il proposto reclamo il ricorrente deduce la mancanza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2, L.F. allo scopo allegando: **a)** che la società consortile fallita, costituita nel 2007 al solo fine di realizzare il progetto (omissis), completata l'opera nel 2010, ha cessato ogni attività, omettendo tuttavia gli amministratori di accertare e dichiarare la sopravvenuta causa di scioglimento e provvedere quindi alla liquidazione e cancellazione della società; **b)** che i bilanci di esercizio del triennio precedente la presentazione del ricorso di fallimento non costituiscono l'unico strumento per provare il mancato superamento dei requisiti suindicati e nella fattispecie, trattandosi di società consortile, la cui durata è funzionalmente limitata alla realizzazione di un progetto, il raggiungimento dello scopo già dal 2010 ha determinato la completa dissoluzione dell'organizzazione aziendale, per cui la società non ha gestito alcuna attività né realizzato alcun ricavo.

2.2- Il reclamo è infondato.

E' noto, infatti, che, in seguito alla riforma del diritto fallimentare di cui al D.Lgs. n. 9/2006 e, specificamente, in seguito alla emanazione del D.Lgs. correttivo n. 169 del 12.9.2007, il legislatore, al fine di delimitare la soglia di fallibilità, ha definitivamente rinunciato alla nozione di piccolo imprenditore (del tutto eliminata dal testo dell'art. 1 L.F.), per cui, dopo aver definito al primo comma le imprese soggette al fallimento ed al concordato preventivo, ha introdotto al secondo comma un'autonoma nozione di imprenditore non fallibile, delineata attraverso il riferimento a una serie di requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali congiuntamente non debbono superare, pena l'assoggettabilità e fallimento e concordato preventivo (aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore ad euro trecentomila, aver realizzato, in qualunque modo risulti, nel medesimo periodo ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, aver un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila).

La medesima norma, peraltro, ha posto in capo all'imprenditore commerciale l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei suddetti requisiti di non fallibilità mentre l'art. 15 L.F., al comma 4, ultimo periodo, prevede che, in seguito al ricorso di fallimento, *"l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata"* e la giurisprudenza di legittimità si è costantemente espressa nel senso che *"i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento"* (Cass. 22.4.2015 n. 8226; Cass. n. 13643/2013; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009).

Ebbene, tale onere non è stato affatto assolto dalla società fallita (non costituita in fase pre-fallimentare), mentre il reclamante non ha prodotto nessuna scrittura o documentazione contabile, inerente all'attività di impresa, al fine di provare, per il triennio di riferimento, l'ammontare dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dei debiti della stessa impresa, limitandosi ad allegare (a sostegno del mancato superamento delle soglie di non fallibilità), ma omettendo di fornire qualsivoglia prova del proprio assunto, la cessazione di fatto dell'attività sin dal 2010.

Né, d'altro canto, gli atti di causa ritualmente acquisiti danno altrimenti contezza della effettiva ricorrenza dei suddetti requisiti di non fallibilità, risultando per contro dal bilancio relativo all'esercizio 2008 (l'ultimo depositato) ampiamente superate le soglie in esame.

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. prima, Pres. Rel. Lopiano, 20 luglio 2016, n. 126

3.1- Il reclamante censura, poi, la ricorrenza nella fattispecie dello stato di insolvenza della società consortile (omissis), allo scopo rappresentando: a) che detta società, come anticipato, è stata costituita al fine di realizzare il progetto appaltato da (omissis) denominato (omissis) finalizzato al recupero ed alla riqualificazione di un'area urbana che dal porto di Torre del Greco conduce all'area del Parco (omissis) e che, pertanto, dopo la realizzazione delle opere previste nel progetto, ha cessato ogni attività, avendo realizzato l'oggetto sociale per il quale era stata costituita e pagato ogni debito; b) che il presunto credito vantato da società creditrice, dell'importo di € 38.375,10, risale al 2009 e scaturisce da una delle tante forniture di pali da illuminazione della strada realizzata dalla società consortile, rientrando nelle opere edili previste per il progetto (omissis), fornitura tempestivamente e formalmente contestata (per difformità all'ordine della lunghezza dei pali forniti), senza ricorso all'autorità giudiziaria da alcuna delle parti, con regolare prosecuzione del rapporto con successive forniture.

3.2- Anche per tale motivo il reclamo è infondato.

Lo stato di insolvenza, che in base al disposto dell'art. 5, comma 1, L.F. costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento, consiste nello stato d'impotenza patrimoniale, non transitoria (cfr. Cass. n. 26217/05, Cass. 19611/04, Cass. 4455/01) al regolare adempimento delle proprie obbligazioni, si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori (art. 5 comma 2 11) e giustifica di per sé la dichiarazione di fallimento anche se le cause che l'hanno determinato non sono imputabili all'imprenditore commerciale.

Nel caso di specie lo stato di insolvenza della società fallita, in contrasto con quanto dedotto dal reclamante, emerge in primo luogo e con evidenza dalla debitoria insoluta nei confronti di società creditrice, debitoria di importo superiore alla soglia minima stabilita dall'art. 15 L.F. in quanto pari a € 38.375,10 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture poste a fondamento del credito (datate 30/4-30/5-30/6/2009) - giusta decreto ingiuntivo notificato, non opposto e, pertanto, divenuto definitivo ed esecutivo - aumentato ad € 64.121,63 con le ulteriori spese di cui all'atto di precetto depositato.

Trattasi all'evidenza di una esposizione debitoria reale ed attuale della società fallita, dalla valenza chiaramente sintomatica dello stato di insolvenza della suddetta società, derivando dal mancato pagamento di forniture ormai risalenti nel tempo, insolvenza ulteriormente aggravata dalla dedotta cessazione dell'attività di impresa e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato presso la sede sociale (di fatto non più esistente).

Ebbene, posto che lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica e sussiste quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare, assolutamente pregnante ed univoca è la valenza sintomatica di tale stato di insolvenza (con carattere di irreversibilità) e non di una mera condizione di temporanea illiquidità delle risultanze obiettive sin qui riferite.

4.- In conclusione, l'impugnata sentenza non merita alcuna censura e va, pertanto, confermata integralmente, con conseguente condanna della parte reclamante al rimborso, in favore della curatela e della SOCIETA' CREDITRICE, ritualmente costituite, delle spese del procedimento, liquidate di ufficio, in difetto di specifica, come da dispositivo alla stregua dei parametri desumibili dal D.M. n. 55/2014 e quindi, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva utilmente svolta dalla reclamata.

5.- Avuto riguardo alla natura impugnatoria del presente procedimento ed all'esito dello stesso, la Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 T.U..

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. prima, Pres. Rel. Lopiano, 20 luglio 2016, n. 126

Spese di Giustizia come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza n. (omissis)/2016 del 10-11 marzo 2016, con cui il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, ha dichiarato il fallimento di (omissis), proposto da AMMINISTRATORE SOCIETA' FALLITA notificato al Fallimento, in persona del curatore p.t. e a SOCIETA' CREDITRICE, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo proposto da AMMINISTRATORE SOCIETA' FALLITA;
- 2) condanna il reclamante al rimborso in favore di Fallimento (omissis) e di (omissis) delle competenze del presente giudizio che liquida, per ciascuno, in complessivi € 1.400,00, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e epa come per legge.

Da atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 T.U.

Spese di Giustizia come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 giugno 2016.

Il Presidente estensore

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*